



SENTENZA N° 1638/m
(R.G. N. 17732/18)
CRON. N. 1638/m
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli - nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17732 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI e vertente

TRA

Caruso Mario nato a Napoli il 07.07.1976 - C.F. CRS MRA 76L07 F839Q - ed el.te dom.to
in Napoli al Centro Direzionale Isola F 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fera dal
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione **ATTORE**

E

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Giugliano in
Campania (na) alla Via N. Paganini, 2 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Di Girolamo
dalla quale è rapp.to e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e
determinazione sindacale n. 217 del 04.09.2018 **CONVENUTO**

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma
17, Legge 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data 04.07.2009 che, novellando l'art. 132 n. 4
c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato Caruso Mario, quale proprietario dell'auto Fiat Punto tg. EM 989 MN conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dall'autovettura di sua proprietà e causato dalla caduta di una pigna sul lunotto posteriore mentre percorreva Via degli Innamorati in Giugliano in Campania il giorno 13.01.2017. Deduceva l'istante che nonostante la richiesta risarcitoria, il Comune di Giugliano in Campania non aveva provveduto al risarcimento dei danni. Si costituiva ritualmente il convenuto Comune di Giugliano in Campania che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto. All'udienza del 26.02.2021 assunta prova testimoniale articolata da parte attrice, sulle conclusioni riportate dalle parti costituite, la causa veniva assegnata in decisione.

IN DIRITTO: In limine litis va rilevato che risulta provata la legittimazione attiva, avendo attrice prodotto copia della carta di circolazione relativa al veicolo di sua proprietà, mentre, la legittimazione passiva, oltre a non essere contestata, si evince anche da tutti gli altri atti di causa.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Le risultanze istruttorie, in effetti, hanno offerto un determinante aiuto ai fini della precisa individuazione della dinamica dell'incidente in cui l'autovettura di proprietà dell'attore ha riportato i danni lamentati. Deve sottolinearsi, infatti, che le testimonianze rese da Fabio Russo, teste di parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, appare tale da illuminare totalmente in ordine alla intera dinamica dell'evento, atteso che la posizione del teste consente di ritenerla pienamente attendibile. Il teste, infatti, dopo aver dichiarato che al momento dell'incidente di cui è causa si trovava con un amico nella piazzola antistante un negozio fra Via degli Innamorati e Corso Campano, riferisce di aver visto una pigna cadere da un albero e colpire il lunotto di una Punto di colore grigio riducendolo in frantumi. Giova, sul punto, osservare che il Comune di Giugliano non ha mai contestato la presenza di alberi, ed in particolare di pini, lungo la Via degli Innamorati. Ciò posto ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di



allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, essendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto determinano un vicolo per il giudice "i fatti non specificatamente contestati". Ciò vuol dire che la contestazione per essere efficace, deve essere "specificata" e la contestazione generica equivale a difetto di contestazione.

Accertati quindi i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria bisogna esaminare la ricollegabilità causale dell'evento dannoso alla esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto.

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione delle stesse e dei relativi accessori, ma anche quello della loro *custodia*, dovendole, perciò, mantenere in condizioni tali da non costituire per l'utente un'insidia o un trabocchetto. L'attribuzione di un potere discrezionale della P.A. circa la manutenzione delle strade, infatti, non lo esime dall'osservanza del principio del "neminem ledere" che si concreta nell'attuare tutte le cautele atte a non esporre a pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini. Ai fini dell'imputabilità del danno alla p.a. per "insidia e trabocchetto" è perciò necessario accertare l'esistenza di un pericolo occulto in relazione al carattere obiettivo della non visibilità e della non prevedibilità. E' sulla base di questa figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v'è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. L'indagine, non può dunque arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma bisogna accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia

dell'ente pubblico.

Una volta che questo accertamento sia stato compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia. Esclude la responsabilità del custode la prova che la cosa non ha svolto alcun ruolo causale nella determinazione dell'evento, o perché essa non presentava una situazione di pericolosità o perché su questa situazione pericolosa se ne è sovrapposta altra che ha da sola concretamente provocato il danno.

Anche in presenza di insidia o trabocchetto, in relazione alla quale è ipotizzabile la responsabilità della P.A. verso l'utente della strada in base alla regola della responsabilità per colpa, perché la situazione di pericolo possa costituire fonte di responsabilità è necessario che abbia avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso. Nel caso concreto giova precisare che tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi - quale la strada per il Comune, che il Comune è proprietario, e le piante, che si trovano lungo il suo corso - condiziona l'azione e inverte l'onere della prova, con la conseguenza che il Comune non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi, ove questi dipendano da cadute di rami o pigne o da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile al caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma. Il convenuto Comune, non ha dimostrato, essendosi limitato solo a farne menzione in alcun tipo di contratto di manutenzione dei pini sistemati sulle strade del Comune, per cui lo stesso è tenuto alla cura delle piante potabili e di quelle sempreverdi e la eventuale caduta di rami o frutti, in situazione di normalità, che arrecassero danni agli utenti della strada, non potrebbero che essere addebitate al proprietario della strada, dove si trovano. Per quanto sopra, si deve concludere che il convenuto Comune è responsabile del mancato accorgimento dell'eliminazione dei frutti del pino, uno dei quali, staccatosi dal ramo, ha cagionato il danno al lunotto posteriore dell'auto dell'istante. Nella fattispecie concreta non può quindi negarsi che la caduta della pigna abbia svolto un ruolo causale, ovvero abbia



costituito una condizione di oggettiva pericolosità, tale che avrebbe richiesto apprestamenti capaci di evitare l'evento. Nella fattispecie l'attore ha assolto l'onere posto a suo carico circa la dimostrazione dell'esistenza di una situazione reale diversa da quella apparente. E' emerso dalle risultanze istruttorie l'insorgere di un'insidia caratterizzata sia dall'elemento oggettivo della non visibilità "ex se" del pericolo sia dell'elemento soggettivo della non prevedibilità che costituisce prova sufficiente di una negligenza riconducibile alla P.A. non già perché tale colpa sia presente "in re ipsa" bensì perché il dato oggettivo mette in evidenza, nei fatti e probatoriamente, un mancato esercizio dell'obbligo manutentivo causativo del danno. La P.A., infatti, è tenuta a prevedere e a preavvertire situazioni intensamente pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi, in ossequio al principio del "neminem laedere". L'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omissa la predisposizione di opportune cautele costituisce, dunque, di per sé condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c.; inoltre, la mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo della prevedibilità del pericolo da parte dell'utente e della visibilità dello stesso, integra di per sé insidia e ciò comporta la ravvisabilità della colpa in capo alla medesima p.a. all'interno della stessa condotta, ancorché omissiva, da essa osservata. Di qui la non visibilità e la imprevedibilità che configurano il pericolo occulto e la conseguente ricollegabilità causale dell'evento dannoso all'inosservanza da parte del Comune del dovere di manutenzione delle piante che insistono sulla strada aperta al pubblico transito degli autoveicoli affinché le stesse non siano fonte di danno per i terzi. La prova dell'insidia fornita dal danneggiato, rende attuale l'onere probatorio per l'Ente pubblico convenuto di dimostrare quei fatti modificativi o impeditivi che lo liberano da responsabilità. Tale onere, nella specie, non è stato assolto dal convenuto Comune di Giugliano. Una volta riconosciuta, quindi, la esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano in Campania nella produzione dell'evento di cui è causa lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno derivato all'attore in relazione al quale vi è un preventivo analitico. La somma richiesta di Euro 390,45 quale costo per il ripristino del

veicolo, comprensiva dell'Iva, in relazione alla quale vi sono preventivo analitico e rilievi fotografici, tenuto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo necessario per le riparazioni, del tipo di veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del suo stato di usura, tenuto infine conto di dati di comune e notoria esperienza, appare congrua e conforme a giustizia.

Sulla somma complessivamente così quantificata, liquidata all'attualità, devono aggiungersi gli interessi da computarsi sulla detta somma svalutata con riferimento al momento dell'incidente e rivalutata annualmente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 2 nonché ex D.M. 140/2012 così come modificato dal D.M. N. 55/14 in G.U. n. 77 del 02.04.2014 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodic definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Caruso Mario così provvede:

- 1) In accoglimento della la domanda dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano in Campania (Napoli) in persona del Sindaco pro tempore nella causazione dell'incidente di cui è causa e per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania (Napoli), al pagamento in favore di Caruso Mario della somma di Euro 390,45 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo sulla detta somma svalutata con riferimento alla data dell'incidente ed annualmente rivalutata.
- 2) Condanna il Comune di Giugliano in Campania (Na) in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Caruso Mario delle spese di giudizio che liquidate in complessive Euro 450,00 di cui Euro 120,00 per spese, , oltre al rimborso delle

spese generali nella misura del 15% ed oltre Iva e C.p.a come per legge, con
attribuzione all'Avv. Giuseppe Fera che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data
03.03.2021

IL GIUDICE
Avv. Giovanni Iodice

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
06 MAR 2021
IL CANCELLIERE





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 1638/2 che si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Avv. Giuseppe FENA

Marano di Napoli li 20/5/2019

(ATTN)

IL CANCELLIERE

Mario SMITH



Io sottoscritto Avv. Giuseppe Fera, attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undicies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertiti dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale/copia conforme del corrispondente atto/provvedimento dal quale è stata estratta.

Napoli, 25.05.2021

Avv. Giuseppe Fera

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line and a loop, representing the name Giuseppe Fera.